



*UNIONE DEI COMUNI MONTANI
COLLINE DEL FIORA*

REGOLAMENTO DELL'ENTE PER I LAVORI,
LE FORNITURE E I SERVIZI
IN ECONOMIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. _____ del _____

TITOLO I - PRINCIPI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia	4
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi.....	6
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia	6
Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia	7
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI.....	7
Art. 6 - Lavori in economia	7
Art. 7 - Forniture in economia	10
Art. 8 - Servizi in economia	13
Art. 9 - Interventi misti	16
Art. 10 - Autorizzazione	16
Art. 11 - Norma di salvaguardia	17
TITOLO III – PROCEDIMENTO	17
Art. 12 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento	17
Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta	17
Art. 14 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	18
Art. 15 - Atti della procedura	20
Art. 16 - Scelta del contraente	21
Art. 17 - Offerta economicamente più vantaggiosa	22
Art. 18 - Forma dei contratti	23
Art. 19 - Certificazione antimafia	23
Art. 20 - Contratti aperti	23
Art. 21 - Mezzi di tutela	24
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	24
Art. 22 - Interventi d’urgenza	24
Art. 23 - Lavori di somma urgenza	25
Art. 24 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco	25
Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi legali	26
Art. 26 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici	26
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	28
Art. 27 - Interventi affidati in economia per cottimo	28
Art. 28 – Stipulazione del contratto e Garanzie	28
Art. 29 - Revisione prezzi	29
Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.....	29
Art. 31 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo	30
Art.32 - Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture.....	31
Art. 33 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive.....	31

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA	31
Art. 34 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	31
Art. 35 - Inadempimenti	32
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	32
Art. 36 - Verifica e collaudo	32
Art. 37 - Trattamento dei dati personali e sensibili.....	33
Art. 38 - Entrata in vigore	33

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia dell'Ente di cui agli articoli 117, sesto comma, e 118 primo e secondo comma della Costituzione, e degli articoli 3, comma quarto, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, ai limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del Codice Dlgs. 163/2006 e s.m. e i., nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice e per l'acquisizione diretta e cottimo fiduciario, si rinvia a quanto meglio specificato all'art. 125 del Codice dei contratti e degli art.li 173-174-175-176-177-332-334 del Regolamento del DPR 207/2010.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.
5. Qualora gli interventi di cui al presente articolo siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa

1. Si possono eseguire in economia tutti i contratti per l'acquisizione di beni, servizi e altre utilità occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi dell'Ente, il cui corrispettivo, al netto degli oneri fiscali e di eventuali spese accessorie, non ecceda gli importi di seguito riportati e fissati da norme statali e comunitarie.

L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;
- c) per forma mista;

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

I lavori in amministrazione diretta, non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro (IVA esclusa) ai sensi del comma 5 , dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Sono tuttavia fatti salvi gli interventi pubblici forestali e di bonifica, qualora abbiano ad oggetto interventi che facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di edilizia come precisato dalla determinazione 9/2001 del 21 febbraio 2001 dell'Autorità Lavori Pubblici;

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni all'Ente, mediante affidamento a terzi, purché in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento.

Per gli interventi **di importo previsto inferiore a 40.000,00 Euro (iva esclusa) per i lavori, e a 40.000,00 euro (IVA esclusa) per le altre prestazioni di forniture di beni e servizi, si può procedere con affidamento diretto** rivolto ad una determinata ditta, a meno che il responsabile del procedimento ritenga discrezionalmente opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi.

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Possono **acquisirsi in economia servizi e forniture fino a €193.000,00** così come previsto dall'art. 125 c.a 9.

4. **Le ipotesi che consentono il ricorso alle acquisizioni in economia di beni e servizi** distinte per importo sono quelle indicate nell'art. 125 comma 10 secondo cui la procedura in economia è ammessa per le ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture , a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

5. Le acquisizioni in economia sono altresì ammesse nelle ipotesi e nei limiti di importo anzidetto per la casistica delineata negli articoli che seguono.

6. Ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice degli appalti per servizi e forniture inferiore a 40.000,00 € è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Salvo situazioni di urgenza, specialità delle acquisizioni, presenza del contraente unico ed in presenza di motivazioni oggettive certificate dal responsabile del procedimento e debitamente indicate nella determinazione a contrattare.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento deve tenere conto ed osservare la normativa vigente in materia in merito al ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP) ed al mercato elettronico.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. Oltre alle ipotesi di cui all'art. 125 comma 10 del codice degli appalti lettere a, b, c, d, e, è possibile in generale ed a titolo propedeutico procedere alle acquisizioni di beni e servizi necessari a garantire il funzionamento immediato dell'Ente.

2. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare i seguenti importi:

Ø per lavori euro 200.000,00;

Ø per fornitura di beni o prestazione di servizi euro 193.000,00.

3. Gli importi di cui al comma 2 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 2 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

6. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato secondo la normativa al momento vigente in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 125 comma 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, fatti salvi gli interventi pubblici forestali e di bonifica, qualora abbiano ad oggetto interventi che facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di edilizia come precisato dalla determinazione 9/2001 del 21 febbraio 2001 dell'Autorità Lavori Pubblici;

Non è espressamente fissato un importo limite per l'amministrazione diretta nei servizi e nelle forniture.

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 150.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 Tipologia degli interventi che possono essere eseguiti in economia

1 Possono essere eseguiti in economia, con il limite massimo di €. 200.000,00 di cui all'articolo 125 comma 6, i lavori che per loro natura possono essere eseguiti in economia e sono quelli di manutenzione, riparazione e sistemazione del patrimonio dell'Ente in genere, compresi immobili in uso, comodato ecc ,

i lavori di sistemazione idraulico forestali e di bonifica , i lavori pubblici di modesta entità, nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori previste dagli articoli 55, 121, 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- 2) riparazioni alle strade e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) Manutenzione di opere o di impianti, a titolo esemplificativo:

- 1) le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
- 2) la manutenzione delle strade;
- 3) lo sgombero della neve;
- 4) lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
- 5) la manutenzione di barriere e protezioni stradali;
- 6) il servizio relativo agli immobili dell'Ente, tanto in proprietà, uso, comodato ecc.. la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;
- 7) lavori di interventi pubblici forestali e di bonifica;
- 8) la manutenzione dei giardini, e pertinenze di fabbricati o strutture in proprietà, uso o comodato;
- 9) parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico in virtù di eventuali convenzioni o accordi quadro;
- 10) il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;

c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell'Ente;

d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) Lavori necessari alla compilazione dei progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi necessità e urgenza completare i lavori;

g) Lavori urgenti, da realizzare a norma dell'articolo 22 del presente regolamento;

h) Lavori di somma urgenza, anche oltre il limite massimo stabilito per le spese in economia, ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento;

i) Altri casi previsti dal codice dei contratti rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- 2) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5 comma 2 (€ 150.000,00) tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'Ente o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

4. La realizzazione dei lavori in economia avviene mediante predisposizione di una perizia approvata con determinazione del Dirigente competente contenente la seguente documentazione:

a) per la esecuzione in amministrazione diretta, la perizia è corredata da una relazione tecnica, computo metrico estimativo, elenco prezzi e cartografia dei lavori;

b) per i lavori affidati a cottimo, per un importo inferiore ad euro 50.000,00, nonché per quelli affidati direttamente, per un importo inferiore ad euro 40.000,00, di norma occorre redigere una perizia di stima dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici ed elenco prezzi;

c) per i lavori affidati a cottimo, per un importo pari o superiore a euro 50.000,00, sarà redatto progetto definitivo/esecutivo.

d) per i lavori affidati direttamente, per un importo inferiore a euro 40.000,00, visto il carattere fiduciario del rapporto, la perizia di stima può essere sostituita dal preventivo della ditta, cui verrà inviata la conferma d'ordine. Il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire l'esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi dell'Ente o comunque, a carico dell'Ente. E' ammesso il ricorso alle procedura di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito della casistica di seguito riportata a titolo esemplificativo:

- a) l'acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi per uffici e scuole, climatizzatori, fotocopiatrici ed attrezzature in genere, noleggio fotocopiatrici da ufficio;
- b) l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre o spettacoli, proiezioni, rappresentazioni, concerti ed altre manifestazioni;
- c) locazione per breve tempo di immobili, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), quando non siano disponibili locali dell'Ente sufficienti ed idonei;
- d) acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni di vario genere, di manuali di servizio, di riviste giuridiche e banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici, di guide e dispense interessanti i servizi; abbonamenti a periodici, gazzette, bollettini, sia su supporto cartaceo che informatico;
- e) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- f) interventi di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reperti mussali e opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- g) spese di traduzione ed interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere, trascrizione di audioregistrazioni delle sedute di consiglio dell'Unione, di commissioni o di altre iniziative istituzionali, nei casi in cui non si possa operare con personale proprio;
- h) provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per la redazione degli atti, di stampati, di modelli, di materiale per disegno e per fotografie e di generi di cancelleria e altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, valori bollati, lavori di stampa, di tabulati, circolari, opuscoli, atti e pubblicazioni, lavori e servizi inerenti l'organizzazione di mostre, corsi, seminari, convegni e congressi;

- i) acquisto, noleggio, locazione, riparazione e manutenzione, di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per l'Officina dell'Ente; forniture di carburanti e combustibili per il riscaldamento degli immobili lubrificanti e altri materiali di consumo;
- j) spese per servizi e per acquisti di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per la attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- k) spese per acquisto di attrezzature antincendio;
- l) acquisto legnami di vario genere;
- m) acquisto infissi di alluminio e pvc e in legno;
- n) acquisto di vetri per infissi e altri manufatti;
- o) acquisto, noleggio, installazione delle attrezzature elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza e di allarme, macchine da calcolo, macchine da riproduzione grafica e da microfilmatura, apparecchi fotoriproduttori, stampanti, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie; acquisto o locazione di strumenti informatici nonché acquisto e sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio e di consumo, ivi comprese le spese di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- p) acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere; acquisto, locazione, di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
- q) acquisto materiale di pulizia, servizi derattizzazione, disinfestazione dei locali dell'Ente, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- r) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese per servizi di posta e corrieri privati;
- s) acquisto vestiario e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- t) coppe, medaglie, diplomi, bandiere targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets e altri oggetti per premi e benemerienze; spese inerenti a solennità, feste nazionali, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze e manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo e culturale;
- u) spese per acquisti allestimenti di mostre, spettacoli, concerti, convegni e altre iniziative artistico-culturali;
- v) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- w) svolgimento di corsi e attività di formazione e perfezionamento del personale;
- x) coperture assicurative;
- y) altre forniture di beni occorrenti per lo svolgimento delle attività dell'Ente, per gli importi ammessi nei casi previsti dall'art. 124 e 125 del Codice 163/2006 e s. m. e i.;
- z) servizi riportati sugli allegati II A e II B del codice dei contratti pubblici;
- aa) altri servizi, per gli importi ammessi dall'art. 124 e 125 del Codice 163/2006 e s. m. e i.;

- bb) acquisto, installazione, gestione e manutenzione di cartellonistica e segnaletica di qualsiasi genere;
 - cc) acquisto di materiali e/o attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
 - dd) acquisto e manutenzione di apparati e attrezzature per scopi di protezione civile;
 - ee) acquisto e posa in opera di targhe per denominazione di aree;
 - ff) acquisto materiale e manutenzione in particolare attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano in genere e accessori per impianti sportivi;
 - gg) acquisto materiale elettrico, idraulico, meccanico per interventi di manutenzione sul patrimonio dell'entee;
 - hh) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - ii) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - jj) spese minute di ordine corrente non previste nei precedenti punti.
 - kk) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi svolti in qualsiasi forma;
 - ll) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - mm) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - nn) forniture sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - oo) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - pp) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - qq) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
 - rr) Acquisto di materiali per la gestione dei progetti e lavori direttamente svolti dall'Ente;
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica);

f) apparecchiature atte alla regolazione del clima in ambiente chiuso

3. Ricorso alla procedura di spesa in economia, per l'acquisto di beni e servizi, è ammesso, altresì nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero, per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

4. I limiti d'importo sopra indicati si intendono al netto dell'IVA.

5. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Ente o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, automezzi e impianti, assistenza, riparazione e allestimento veicoli e accessori di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi di manutenzione di impianti termici manutenzione e assistenza tecnica: manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e programmazione di accensione e spegnimento delle caldaie;

- g) servizio di manutenzione degli impianti idraulici, riparazione e assistenza tecnica;
- h) servizio di manutenzione degli impianti elettrici, riparazione e assistenza tecnica;
- i) servizio di manutenzione ascensori e piattaforme elevatrici compresa riparazione e assistenza tecnica;
- j) servizio di noleggio: impianti audiovisivo, strumenti musicali, mezzi ed attrezzature informatiche;
- k) servizio di manutenzione impianto di rilevazione incendi ed allarmi- riparazioni e assistenza tecnica;
- l) servizio manutenzione infissi in legno, mobili, arredi ed interventi di falegnameria;
- m) servizio manutenzione attrezzature agricole, riparazione e assistenza tecnica;
- n) servizi attinenti il ciclo integrato dei rifiuti;
- o) servizio manutenzione, estintori, revisione , ricariche, collaudo e assistenza tecnica;
- p) servizio di manutenzione infissi di alluminio, pvc e in legno ;
- q) manutenzione e riparazione di macchine, automezzi, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
- r) servizio di sostituzione di vetri per infissi e altri manufatti;
- s) gestione e manutenzione delle attrezzature elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza e di allarme, macchine da calcolo, macchine da riproduzione grafica e da microfilmatura, apparecchi fotoriproduttori, stampanti, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie; acquisto o locazione di strumenti informatici nonché acquisto e sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio e di consumo, ivi comprese le spese di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- t) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- u) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- v) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- w) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- x) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

- y) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- z) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- aa) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, serigrafie, legatorie, flottaggio e scansione;
- bb) Servizi eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- cc) Servizi di pulizia trasporto e smaltimento rifiuti;
- dd) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- ee) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- ff) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- gg) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- hh) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- ii) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche riportate nell'art.7 lettera b);
- jj) servizio manutenzione impianti telefonici;
- kk) servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico;

- ll) servizi di prestazione di lavori interni;
- mm) servizi di lavanderia.
- nn) servizi finanziari (es., servizio di tesoreria);
- oo) spese per studi, ricerche, progettazioni, sperimentazioni;
- pp) Spese legale per consulenze e per contenziosi
- qq) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di progettazione;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Interventi misti

1. Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

2. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

3. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Autorizzazione

Per i lavori, i servizi, le forniture e gli interventi misti di importo fino a **euro 3.000,00** l'ordinazione può essere effettuata con ordinativo di spesa, previo accertamento della copertura finanziaria.

Art. 11 - Norma di salvaguardia

Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 12 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», previsti nel piano esecutivo di gestione, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 12, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso al pubblico impiego o mediante ricorso al lavoro interinale, in osservanza alle disposizioni normative vigenti.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 12, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili

4. Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro (IVA esclusa) salvo per gli interventi pubblici forestali e di bonifica, qualora abbiano ad oggetto interventi che facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di edilizia come precisato dalla determinazione 9/2001 del 21 febbraio 2001 dell'Autorità Lavori Pubblici;

Art. 14 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Eseguiti secondo le modalità previste dall'art. 173 del Regolamento 207/2010

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento.

Per gli interventi di importo previsto inferiore a **40.000,00 Euro (iva esclusa) e per le prestazioni di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (iva esclusa)**, si può procedere con affidamento diretto, rivolto ad una determinata ditta, a meno che il responsabile del procedimento ritenga discrezionalmente opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi.

2. In tutti i casi in cui l'importo degli interventi da eseguirsi per cottimo sia pari o inferiore alla soglia individuata ad € 200.000,00, iva esclusa per lavori (comma 8, articolo 125, del D. Lgs n. 163/2006) ed € 193.000,00 iva esclusa per le forniture di beni e servizi, (comma 9, articolo 125, del D. Lgs n. 163/2006), occorre procedere attraverso un'indagine di mercato fra almeno cinque operatori scelti mediante avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito informatico della stazione appaltante oppure tramite elenchi predisposti dalla stessa stazione appaltante, garantendo sempre la rotazione, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- a) per il completamento di precedenti forniture;
- b) nei casi ammessi dall'ordinamento di rinnovo dei contratti a esecuzione periodica o continuativa (servizi, somministrazioni di beni)
- c) per i lavori di somma urgenza;
- d) in altri casi adeguatamente motivati.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

4. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

5. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito dell'Amministrazione, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate

all'art. 6 e 7, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dall'Ente.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale l'Ente individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

L'indagine di mercato, al di fuori dei casi di imprevedibilità, urgenza e somma urgenza, è avviata tramite apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 192 T.U.E.L. n. 267/2000.

L'indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate nella lettera di invito.

La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti, nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, ogni qual volta ciò risulti opportuno a discrezione del RUP.

L'indagine di mercato viene svolta previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'ente, per un periodo congruo determinato dal responsabile di procedimento, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni, in cui vengono individuati i lavori da eseguire, il relativo importo e le altre clausole contrattuali essenziali.

All'indagine di mercato verranno ammessi solo gli operatori economici, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, che ne facciano richiesta entro il termine previsto dall'avviso.

Qualora entro il termine previsto nessun operatore economico richieda di essere invitato, il Responsabile del procedimento individua non meno di cinque operatori economici, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra i quali effettuare l'indagine di mercato.

7. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 12 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

8. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato

ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 150.000,00;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 150.000,00;

d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

Art. 15 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica (PEC) ovvero per raccomandata, l'invito deve garantire il termine adeguato per la presentazione delle offerte in osservanza della normativa vigente;

La lettera di invito viene redatta dal RUP, nel rispetto degli atti di programmazione dell'ente e della normativa vigente in materia.

La lettera di invito, di norma, contiene:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato nella lettera di invito, secondo modalità idonee ad assicurare la par condicio.

Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 22 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 23, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 12 predisponde un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 12 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

6. L'aggiudicazione avviene con determinazione del responsabile del servizio di volta in volta competente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata e nel rispetto della normativa antimafia quando occorre.

La presente procedura si applica anche per i lavori previsti dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, dando atto che per lavori inferiori a 500.000,00 euro l'invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici, mentre per importo superiore a 500.000,00 fino ad euro 1.000.000,00 l'invito sarà rivolto ad almeno dieci operatori economici.

Art. 16 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

Per l'aggiudicazione dei lavori in economia nonché per le forniture di beni e servizi può essere applicato il criterio del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante la

predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi e/o qualitativi, da menzionare nella lettera di invito, in conformità a quanto eventualmente prescritto dall'ordinamento in ordine all'affidamento di specifici interventi.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'invito.

3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione.

6. Per i contratti in economia di forniture o di servizi, di importo fino a euro **40.000,00** i soggetti di cui al precedente articolo 12 possono procedere mediante cottimo fiduciario con un solo operatore economico, ovvero in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato. Resta comunque ferma la necessità dell'acquisizione del preventivo-offerta dell'operatore economico interpellato.

7. Per i contratti in economia di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia di €193.000,00 euro dovrà essere esperita indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'indagine di mercato viene svolta previa pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Ente, per un periodo congruo determinato dal responsabile di procedimento, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni, in cui viene individuato ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010) il contenuto della lettera di invito come dichiarato nel precedente art. 15. Qualora entro il termine previsto nessun operatore economico richieda di essere invitato, il dirigente individua non meno di cinque operatori economici, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra i quali effettuare l'indagine di mercato. In caso di motivata urgenza è possibile prescindere dalla pubblicazione del previo avviso e l'indagine di mercato viene effettuata tra non meno di 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

8. Le indagini di mercato possono avvenire anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

9. La lettera d'invito per le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro deve avere i contenuti indicati dall'articolo 334 del d.p.r. n. 207/2010.

Art. 17 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Ente (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 18 - Forma dei contratti

1. L'affidamento degli interventi (relativi a lavori, forniture e servizi) con il sistema del cottimo avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo.
2. Per gli interventi inferiori a € 40.000,00 il predetto atto si perfeziona con la sottoscrizione, da parte della ditta affidataria dell'atto di aggiudicazione dell'intervento (non necessita pertanto la preventiva stipula del relativo contratto di cottimo).
3. Per gli interventi pari a € 40.000,00 i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata.
4. I contratti in economia di lavori, di forniture o di servizi, di importo netto ricompreso in euro 3000 sono predisposti a mezzo di buoni d'ordine firmati dal dirigente o dal responsabile di procedimento, e si intendono conclusi all'atto dell'accettazione dei buoni stessi da parte di terzi contraenti, nella forma della corrispondenza commerciale.
5. I contratti per le spese di rappresentanza sono conclusi nei modi di cui ai commi precedenti in relazione alle diverse esigenze di disciplina del rapporto contrattuale.

Art. 19 - Certificazione antimafia

I contratti in qualsiasi forma stipulati (lettera commerciale, scrittura privata, buono d'ordine, atto pubblico, scrittura privata autenticata, contratto di cottimo fiduciario) devono contenere le apposite clausole previste dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

.

Art. 20 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;

- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 12 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 12, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 21 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239, 240, 241,243, 244,245 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 22 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura, è compilato dal RUP o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di una perizia estimativa, che qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto – costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguire e permettere la relativa copertura finanziaria.

3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 12 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione per l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

4. Il RUP attiva con sollecitudine le procedure sopra descritte per la scelta del contraente il verbale va allegato alla determina di affidamento della prestazione.

Art. 23 - Lavori di somma urgenza

1. Per i lavori pubblici di somma urgenza si provvede ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 e 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 12 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 24 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 16 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per **onorari di** importi fino a euro **40.000,00**, in applicazione delle norme del Regolamento si può comunque procedere ad un indagine di mercato per la scelta del professionista.

2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 12, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;

b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;

c) prestazioni notarili;

d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;

e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

5. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 26 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 12.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
- 1) condizioni favorevoli per l'Ente desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all'Ente o ad altre risorse messe a disposizione dall'Ente;
 - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.
6. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.
7. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.
8. Gli incarichi per i servizi tecnici sono interamente soggetti alla disciplina per valore e alla sua ripartizione contenuta nel presente Regolamento Attuativo ad accezione dei servizi di cui all'art. 91 del Codice che ai sensi dell'art. 267 del Regolamento sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto con il limite di 40.000,00 Euro.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 27 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 12 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 28 – Stipulazione del contratto e Garanzie

1. I contratti sono sempre stipulati in forma scritta con le seguenti formalità:
 - a) per atto pubblico a mezzo di rogito notarile o per atto pubblico amministrativo a mezzo di rogito del Segretario Generale in veste di ufficiale rogante;
 - b) a mezzo di scrittura privata autenticata dal Segretario Generale;

c) a mezzo di scrittura privata.

2. Sono stipulati in forma pubblica amministrativa quei contratti il cui contraente sia stato scelto a mezzo di procedura di gara aperta, ristretta, negoziata previa pubblicazione di bando, sistemi dinamici di acquisizione, asta elettronica e acquisti di beni e servizi tramite la società Consip, qualora il valore dei medesimi sia superiore ai seguenti importi:

- in relazione a contratti di forniture € 40.000,00;
- in relazione a contratti di servizi e/o opere e lavori € 70.000,00;

sotto tale soglia i suddetti contratti possono essere stipulati nella forma di scrittura privata.

3. Nell'importo contrattuale fissato dal Settore competente non dovrà essere computato il calcolo dell'IVA. Altresì nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere le norme del presente regolamento

4. Il Segretario dell'Ente interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ovvero per autenticare le scritture private, ove una parte contraente sia l'Ente, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'Ente

5. Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa.

6. Le ditte esecutrici sono tenute a presentare garanzia fedejussoria, qualora ciò sia stato richiesto nella lettera di invito; la garanzia viene richiesta di norma per i contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa, ferma restando la facoltà in capo al RUP di prevederla per qualsiasi affidamento qualora opportuno.

Art. 29 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. Il responsabile di procedimento accerta la congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato e può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328 del d.p.r. n. 207/2010, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Le spese derivanti dai contratti in economia sono liquidate tramite determinazione di liquidazione anche cumulativa, previa attestazione di regolare esecuzione delle connesse prestazioni, da apporsi a tergo o in calce alle fatture, note o altri documenti fiscali. I suddetti documenti fiscali, devono essere allegati alla determinazione di liquidazione e trasmessi a cura dei medesimi soggetti di cui al comma 1 al Servizio Finanziario affinché provveda all'attestazione di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 e al pagamento nei termini pattuiti.

2. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

3. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori e/o Resp. del Servizio sulle fatture di spesa, nei limiti dell'art. 177 del Regolamento Attuativo.

Art. 31 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Per le spese minute, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

4. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art.32- Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto ed a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione.
2. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.
3. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento Attuativo.

Art. 33 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Qualora durante l'esecuzione degli interventi in economia la somma impegnata si riveli insufficiente, il RUP può disporre una perizia suppletiva, da approvare previa eventuale variazione dello stanziamento programmato e chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

L'importo di perizia non può superare il 30% dell'importo della prestazione originaria, fatti salvi i limiti fissati dall'ordinamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 34 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 12, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;

c) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'articolo 12, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

a) i riferimenti all'atto di ordinazione;

b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 35 – Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

2. l'importo massimo della penale è pari al 10% dell'importo del contratto.

3. la penale può essere introitata anche attraverso la riscossione sulle somme prestate a garanzia dell'esecuzione del contratto.

4. è fatta salva la facoltà dell'Ente di chiedere il risarcimento dei maggiori danni dovuti al ritardo od all'inadempimento, a norma dell'art. 1223 del Codice Civile.

5. in caso di inadempimento grave o qualora l'affidatario abbia maturato la penale nella misura massima, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

6. la formale diffida o messa in mora deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Verifica e collaudo

1. I beni e i servizi eseguiti in economia sono soggetti, rispettivamente, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione o equipollente a cura del responsabile del servizio competente. Il collaudo, l'attestazione di regolare esecuzione o l'attestazione equipollente, devono essere effettuati entro 20 giorni

dall'acquisizione. Alla liquidazione delle spese si provvede con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità. I pagamenti sono disposti non oltre 30 giorni dalla data del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o attestato equipollente, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

2. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

3. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 32, comma 2.

4. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 12, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

5. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 37 Trattamento dei dati personali e sensibili

1. l'Amministrazione esegue i trattamenti dei dati personali e sensibili necessari alle finalità del presente regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Art. 38 - Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.